

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE

(Legge Regionale 09/12/2005 n. 30)

Approvato con atto del Consiglio Comunale n. 10 del 30/03/2007

INDICE

TITOLO I. AMBITO DI APPLICAZIONE CRITERI GENERALI E DEFINIZIONI

[Art. 1 - Ambito di applicazione](#)

[Art. 2 - Definizioni](#)

[Art. 3 - Finalità del regolamento](#)

TITOLO II. LE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

[Art. 4 - Attività di somministrazione di alimenti e bevande](#)

[Art. 5 - Tipologie di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande](#)

[Art. 6 - Requisiti per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande](#)

[Art. 7 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande](#)

[Art. 8 - Attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande soggette a D.I.A](#)

[Art. 9 - Autorizzazione temporanee ed attività stagionali](#)

[Art. 10 - Subingresso all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande](#)

[Art. 11 - Gestione di reparto](#)

[Art. 12 - Ampliamento dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande](#)

[Art. 13 - Orari degli esercizi](#)

[Art. 14 - Pubblicità dei prezzi](#)

[Art. 15 - Decadenza e sospensione dell'autorizzazione](#)

[Art. 16 - Circoli privati ed associazioni](#)

[Art. 17 - Attività accessorie a quella di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande](#)

[Art. 18 - Disposizioni generali per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande](#)

[Art. 19 - Sanzioni](#)

[Art. 20 - Norma finale](#)

TITOLO I. AMBITO DI APPLICAZIONE CRITERI GENERALI E DEFINIZIONI

Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ai sensi della L. 25/08/1991 n.287 e della Legge Regionale 09/12/2005 n. 30 inerente " Disciplina dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ".

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento, ai sensi del combinato disposto della L. n.287/91 e della L.R. Marche n.30/05, si intendono:

- a) somministrazione al pubblico di alimenti e bevande: la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano il prodotto nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico attrezzati allo scopo;
- b) area aperta al pubblico: quella adiacente o comunque pertinente al locale cui si riferisce l'autorizzazione, ottenuta in concessione o autorizzazione temporanea, se pubblica o comunque a disposizione dell'operatore, se privata;
- c) attrezzatura ed impianti di somministrazione: tutti i mezzi e gli strumenti idonei a consentire il consumo sul posto di alimenti e bevande;
- d) somministrazione nel domicilio del consumatore: l'organizzazione di somministrazione di alimenti e bevande rivolta al consumatore, ai familiari e alle persone da lui invitate presso la sua dimora privata, nonché presso il luogo in cui si trovi per motivi di lavoro o di studio o per lo svolgimento di particolari eventi quali cerimonie o convegni;
- e) esercizi non aperti al pubblico: quelli a cui può accedere esclusivamente una cerchia limitata ed individuabile di persone.
- f) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo;
- g) esercizi con cucina tipica: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale;
- h) tavole calde, self service, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo;
- i) pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto "pizza";
- l) bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell'esercente riguarda l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura;
- m) bar-caffè e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolci e spuntini;
- n) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili: bar-caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolciari in genere;
- o) wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina;
- p) disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali e simili: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività;
- q) discoteche, sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari ed impianti sportivi: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima;
- r) per mensa aziendale s'intende: una struttura interna esercente la somministrazione di alimenti e bevande aperta solo ai dipendenti e a coloro che si trovano nell'azienda stessa o nell'ente per motivi di lavoro. La mensa aziendale interna può essere convenzionata con altre imprese;
- s) per mensa interaziendale s'intende: una struttura comune a più imprese, tra loro a tal fine convenzionate, destinata esclusivamente a svolgere l'attività di somministrazione nei confronti dei dipendenti e di coloro che si trovano per motivi di lavoro presso le medesime imprese. La struttura deve essere dotata di cartelli o altre indicazioni che la qualificano come attività non aperta al pubblico e deve essere priva di insegne o elementi tipici dell'attività di esercizio di somministrazione alimenti e bevande rivolto ad un pubblico indifferenziato. Il gestore della mensa interaziendale somministra alimenti o bevande soltanto ad utenti in possesso di apposita tessera o ticket o badge fornito dalle imprese convenzionate;
- t) per bar aziendale o bar interno s'intende: una struttura interna, senza accesso autonomo sulla pubblica via, in cui la somministrazione di alimenti e bevande avviene in favore dei soli dipendenti e di coloro che si trovano nell'azienda stessa o nell'ente per motivi di lavoro o di visita. All'esterno del complesso aziendale non possono esservi insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino l'attività di somministrazione esercitata all'interno;

u) per circoli privati esercenti la somministrazione s'intendono: le associazioni esercenti la somministrazione di alimenti e/o bevande presso la sede in cui viene esercitata l'attività associativa, in locali il cui accesso è riservato ai rispettivi associati. Secondo quanto precisato dal Dipartimento di P.S. del Ministero dell'Interno, con Circ. 30 aprile 1996, n. 559/C19144.12000. A non sono tali gli esercizi che, ancorché asseriti come privati, presentino anche solo una delle seguenti caratteristiche:

- > pagamento del biglietto d'ingresso, effettuato volta per volta anche da non soci o rilascio senza alcuna formalità particolare di tessere associative a chiunque acquisti il biglietto stesso,
- > pubblicità degli spettacoli o dei trattenimenti a mezzo di giornali, manifesti o altri mezzi di comunicazione destinati alla generalità dei cittadini,
- > struttura del locale dove si svolge l'attività, dalla quale si evinca l'esistenza di caratteristiche proprie dello svolgimento di un'attività di natura palesemente imprenditoriale;

v) per superficie di somministrazione s'intende: l'area in cui accede il pubblico, attrezzata per il consumo di alimenti o bevande, compresa l'area occupata da banchi, mobili ed altre attrezzature allestite per il servizio al cliente. Non costituisce superficie di somministrazione l'area destinata a cucina, depositi, servizi igienici, uffici e simili;

y) per strutture permanenti, termine usato a proposito della somministrazione in aree esterne pubbliche o private, si intendono: le strutture che rimangono installate anche nei periodi di non utilizzo. Viceversa, per "strutture temporanee" s'intendono le strutture o gli allestimenti che vengono rimossi nei periodi dell'anno di mancato utilizzo;

z) per requisiti igienico-sanitari occorrenti per l'apertura, il trasferimento o l'ampliamento di pubblici esercizi, s'intendono: i requisiti dei locali adibiti alla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande stabiliti nella legge e nei provvedimenti dell'A.S.U.R..

Art. 3 - Finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, conformemente agli indirizzi regionali in materia di programmazione dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, approvati con delibera di Giunta regionale n.864 del 24/07/2006 persegue le seguenti finalità:

- riqualificazione della situazione esistente, considerando il flusso turistico che risulta essere maggiore anno dopo anno e distribuito uniformemente su tutto il territorio comunale, lo sviluppo demografico ed economico avuto negli ultimi anni ed alle abitudini di consumo extradomestico;
- riqualificare le zone di pregio artistico, storico ed ambientale attraverso la presenza di attività di somministrazione di alimenti e bevande adeguate;
- riqualificare il servizio da rendere al consumatore con particolare riguardo all'adeguatezza della rete commerciale;
- Integrare il settore di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande con le altre attività economiche presenti sul territorio, quali aziende vitivinicole ed agrituristiche al fine di favorire l'equilibrio tra domanda ed offerta;
- Valorizzazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande al fine di favorire la loro redditività, di promuovere la qualità sociale del territorio, il turismo, l'enogastronomia e la produzione tipica locale ;
- Tutelare i consumatori in merito alla correttezza dell'informazione e pubblicizzazione dei prodotti offerti, dei prezzi, alla sicurezza ed alla salute.

TITOLO II. LE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Art. 4 - Svolgimento di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

1. L'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande può essere esercitata nel territorio comunale nel rispetto delle disposizioni e previste dal vigente P.R.G.

2. Le superfici dei locali di somministrazione non vengono limitate a misure minime e ne massime, ma i locali destinati a tali attività, oltre al rispetto della normativa edilizia- urbanistica, igienico- sanitaria, devono avere superfici idonee ad assicurare la razionalità del servizio da rendere ai consumatori e tale da garantire l'agevole movimento delle persone in considerazione anche dell'attività svolta e ad assicurare la regolare funzionalità della gestione;

3. Per i nuovi insediamenti di esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, gli spazi esterni o parcheggi in dotazione per garantire la funzionalità e fruibilità dei nuovi insediamenti, gli stessi devono rispondere ai requisiti previsti dagli strumenti urbanistici comunali e dalle normative regionale e statale vigenti.

Art. 5 - Tipologie di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

1. Gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia che comprende la possibilità di somministrare bevande alcoliche di qualsiasi graduazione, restando affidata, al possesso dei requisiti igienico- sanitari, la determinazione e differenziazione dei tipi di attività che effettivamente ogni esercente può svolgere (bar, ristorante, pizzeria, gelateria ecc...)

3. Le autorizzazioni già concesse ai sensi dell'art.3 della L. n.287/91, intestate alla stessa persona fisica o giuridica, relativamente ad un unico esercizio si intendono unificate in un'unica tipologia di cui al comma 1° del presente articolo, fermo restando lo svolgimento delle attività alle limitazioni espresse nell'autorizzazione sanitaria.
4. Tra le attività di somministrazione di alimenti e bevande sono compresi anche i centri rurali di ristoro e degustazione di cui alla legge regionale 03/04/2002 n.3 e successive modificazioni.
5. Nel caso di attività ricettive le prescritte autorizzazioni, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo abilita la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate e non necessita alcuna autorizzazione relativa alla normativa di riferimento del presente regolamento; contrariamente se l'attività ricettiva intende aprire al pubblico è necessaria l'autorizzazione prevista da codesto regolamento.

Art. 6 - Requisiti per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande necessitano i seguenti requisiti:
- **requisiti morali:** sono richiesti i requisiti di cui all'art.5 comma 2,3 e 4 del D. Lgs 31/03/1998 n.114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio);
 - **requisiti professionali:** sono richiesti uno dei sottoelencati requisiti:
 - a) avere frequentato e superato con esito positivo un corso professionale con esame finale istituito o riconosciuto dalla Regione Marche o da un'altra Regione, attinente l'attività;
 - b) essere in possesso di un diploma di istituto secondario o universitario attinente l'attività;
 - c) essere stato iscritto, nel quinquennio antecedente all'entrata in vigore della presente legge, al Registro esercenti il commercio (REC) di cui alla L. 11/06/1971 n.426 (Disciplina del commercio) per l'esercizio dell'attività;
 - d) aver superato davanti ad apposita commissione costituita presso la C.C.I.A.A. un esame di idoneità all'esercizio dell'attività previsto dalla L. 25/08/1991 n.287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi);
 - e) aver superato davanti ad apposita commissione costituita dalla Giunta regionale un esame di idoneità all'esercizio dell'attività.
2. In caso di società, associazioni, organismi collettivi, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante o dal preposto all'esercizio. La figura del preposto è da intendere quale delegato all'attività al fine dell'accertamento del requisito professionale; pertanto è necessario che abbia i requisiti previsti ed è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Il titolare di una ditta individuale per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande può essere preposto in un'altra società. Lo stesso soggetto non può contemporaneamente essere preposto all'esercizio dell'attività per più società, associazioni, organismi collettivi.

Art. 7 - Autorizzazione all'esercizio dell' attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

1. L'apertura ed il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande viene rilasciata dal Comune.
2. Le domande di autorizzazione allo svolgimento della predetta attività devono essere presentate, su apposita modulistica regionale mod. sab1, a mano o inviate tramite raccomandata A.R. al Comune a firma della persona fisica legittimata o avente titolo a richiedere l'autorizzazione, pena il diniego del rilascio dell'autorizzazione.
3. Il rilascio dell'autorizzazione che avverrà entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, è subordinato all'accertamento dei requisiti previsti nel precedente art. 6, ai requisiti di idoneità dei locali rispetto alle norme edilizie, di prevenzione incendi ove previsti, di sicurezza e sorvegliabilità, disponibilità da parte dell'interessato dei locali ove viene esercitata l'attività e alla denuncia di inizio attività alimentare ai fini della registrazione o autorizzazione sanitaria.
- La domanda deve indicare:
- > requisiti morali e professionali
 - > disponibilità dei locali
 - > eventuale indicazione del preposto
 - > autorizzazione sanitaria o Denuncia inizio Attività Alimentare ai fini della registrazione
 - > requisiti d'idoneità dei locali rispetto alle norme edilizie, di prevenzione incendi, di sicurezza e di sorvegliabilità.
- A seguito della presentazione della domanda del richiedente l'autorizzazione, il Comune, ai sensi della Legge n.241/90, ne dà comunicazione di avvio del procedimento ed entro il termine di 10 giorni dalla presentazione, qualora essa sia incompleta o irregolare, il responsabile del procedimento richiede l'integrazione o la regolarizzazione della stessa domanda, fissando il termine per la presentazione e avvisando che decorso inutilmente tale termine la domanda sarà archiviata.
- Nel caso in cui sia necessario acquisire documenti integrati o di giudizio che non siano a disposizione dell'amministrazione e che non possono essere acquisiti autonomamente il responsabile del procedimento provvede tempestivamente a richiederli sospendendo i termini per il rilascio dell'autorizzazione che inizieranno a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento della documentazione richiesta; qualora l'interessato non provvede entro il

termine fissato, la domanda sarà archiviata previa comunicazione allo stesso.

Decorso il termine di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, in caso di silenzio da parte del Comune, la stessa è da intendersi accolta.

4. L'installazione di distributori automatici per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in locali aperti al pubblico ed esclusivamente abilitati a tale tipo di attività è soggetta alle disposizioni del presente articolo.

5. Il titolare di autorizzazione, di cui al 1° comma, che cessa di esercitare l'attività deve trasmettere al comune, entro 30 giorni dalla cessazione, apposita comunicazione scritta allegando l'autorizzazione stessa o D.I.A.

Art. 8 - Attività di somministrazione di alimenti e bevande soggette a D.I.A.

1. Sono soggette a Denuncia di Inizio Attività, ai sensi della L. n.241/90 le seguenti attività:

a) Somministrazione al domicilio del consumatore, intendendo l'organizzazione nel domicilio del consumatore di un servizio di somministrazione rivolto esclusivamente al consumatore, ai suoi familiari, ed alle persone invitate; I locali non sono soggetti alla destinazione d'uso commerciale e alle norme igienico – sanitarie; E' vietata l'attività di cottura e preparazione di cibi all'interno del locale mediante l'utilizzo di cucine installate, fatta eccezione per le cucine mobili in dotazione agli esercenti l'attività di catering regolarmente autorizzate

b) Esercizi situati all'interno delle autostrade, delle stazioni di mezzi di trasporto, delle stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime.

c) Musei, teatri, sala di concerto, cinema e simili.

d) Mense e spacci aziendali, enti, ospedali, case di cura e di riposo e scuole.

Nelle fattispecie di cui ai precedenti punti b, c, nonché al presente punto d, l'attività di somministrazione è funzionalmente e logisticamente collegata all'attività principale e svolge un ruolo di servizio di natura accessoria rispetto all'attività prevalente.

e) Esercizi polifunzionali di cui all'art. 10 della L.R. n.26/99.

f) Esercizi situati all'interno dei centri commerciali.

g) Esercizi in cui la somministrazione alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad una prevalente attività di intrattenimento e svago.

La superficie utilizzata per la somministrazione di alimenti e bevande svolta congiuntamente ad una attività di intrattenimento e svago, non deve superare il 25% dell'intera superficie del locale esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi. Sono fatte salve le autorizzazioni e o Dia di cui alla L. n.287/91

h) Esercizi posti nell'ambito degli impianti distribuzione carburanti, di cui all'art. 4, comma 2, della L. R. n. 15/2002 L'attività di somministrazione alimenti e bevande è funzionalmente e logisticamente collegata all'attività di distribuzione carburanti e quindi deve essere collocata nell'area di pertinenza dell'impianto di distribuzione.

i) Esercizi di somministrazione annessi ai rifugi alpini

2. La somministrazione è effettuata nei confronti di chi usufruisce dell'attività degli esercizi medesimi e negli orari di apertura degli stessi.

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande non è trasferibile se non con l'intera attività principale.

3. La D.I.A. deve essere presentata al Comune su apposita modulistica regionale mod. sab6 a mano o inviate tramite raccomandata A.R. al Comune a firma della persona fisica legittimata o avente titolo ad esercitare l'attività. Lo svolgimento dell'attività può essere attivata decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della D.I.A. e contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato dà comunicazione al Comune.

4. Il Comune provvede entro il termine di 30 giorni alla verifica del possesso dei requisiti dovuti per l'esercizio dell'attività ed in caso di carenza adotta motivati provvedimenti di divieto o prosecuzione dell'attività o provvede a richiedere integrazione di quanto mancante, secondo le modalità e tempi previsti dalla L. n.241/90.

5. Il Comune successivamente comunica gli estremi dell'autorizzazione rilasciata o di una D.I.A. di somministrazione, entro 30 giorni dal suo rilascio, al Prefetto, al Questore, all'A.S.U.R. competente e alla Camera di Commercio.

6. Le autorizzazioni e le dichiarazioni d'inizio attività di somministrazione di alimenti e bevande si riferiscono esclusivamente ai locali e/o alle aree in esse indicate e sono condizionate al permanere dei requisiti di legge.

7. Le autorizzazioni e le dichiarazioni di inizio attività di somministrazione di alimenti e bevande hanno validità permanente.

Art. 9 - Autorizzazioni temporanee ed attività stagionali

1. Il Comune, in occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone può concedere autorizzazioni temporanee per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande nei locali e luoghi di svolgimento e nel periodo di durata della manifestazione, non superiore a 30 giorni consecutivi ed hanno validità circoscritta alla manifestazione o evento a cui sono collegate.

2. Le domande di autorizzazione temporanee allo svolgimento della predetta attività devono essere presentate, su

apposita modulistica regionale mod. sab2, a mano o inviate tramite raccomandata A.R. al Comune a firma della persona fisica legittimata o avente titolo a richiedere l'autorizzazione almeno 30 giorni prima dello svolgimento della manifestazione; Decorso tale termine, in caso di silenzio da parte del Comune, l'autorizzazione si intende concessa nel rispetto dei requisiti igienico- sanitari, delle norme di sicurezza e dei requisiti soggettivi: morali e professionali.

3. L'esercizio di tale attività è subordinato al possesso dei requisiti igienico- sanitari e al rispetto delle norme di sicurezza; non sono richiesti i requisiti di destinazione dei locali. Per le manifestazioni religiose, benefiche, politiche, sociali e ricreative al richiedente l'autorizzazione sono richiesti i soli requisiti morali.

4. Nel territorio comunale possono essere rilasciate autorizzazioni stagionali, con le stesse modalità e termini di cui all'art. 7 del presente regolamento, per uno o più periodi che nel complesso non possono essere inferiore a 1 mese e non superiore a 7 mesi nell'arco di ciascun anno solare.

Tali periodi devono essere espressi nell'autorizzazione rilasciata all'operatore e la stessa avrà validità illimitata ma esclusivamente limitata al periodo indicato.

Art. 10 - Subingresso all'attività di somministrazione di alimenti e bevande

1. Il trasferimento della proprietà dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per atto tra vivi o per causa di morte è soggetto a comunicazione da presentare al Comune entro 30 giorni dalla data dell'atto di cessione o dell'apertura della successione.

2. Il subentrante può iniziare l'esercizio dell'attività dalla data di presentazione della comunicazione di cui al punto precedente.

3. Nella comunicazione il subentrante deve indicare:

- gli estremi dell'autorizzazione precedente;
- titolo giuridico che dà luogo al subingresso;
- il possesso dei requisiti di cui all'art. 6 e 7 comma 3° del presente regolamento;
- il possesso dell'autorizzazione sanitaria o Dia oppure, in attesa del decorso dei termini di 45 giorni previsti per la registrazione secondo normativa vigente in materia, una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti igienico-sanitari.

4. Il subentrante consegna al comune l'originale dell'autorizzazione ed entro il termine di 90 giorni provvede alla sua reintestazione.

5. In caso di subingresso per causa di morte del titolare di un esercizio di somministrazione, gli eredi, anche in mancanza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 7, a titolo provvisorio e previa presentazione di apposita comunicazione al Comune, possono continuare l'attività del de cuius per 1 anno dalla apertura della successione. Decorso il suddetto termine, in assenza dei requisiti surrichiamati, gli eredi decadono dal diritto di esercitare l'attività.

6. In caso di subingresso per causa di morte del titolare di un esercizio di somministrazione, gli eredi che non intendano proseguire l'attività del de cuius devono comunicare al comune la sospensione dell'attività. La stessa non può essere superiore a un anno, salvo proroga concessa su istanza motivata in caso di comprovata necessità.

7. In caso di decesso del legale rappresentante di società, ai soci superstiti, per quanto compatibili, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti punti.

8. La variazione della natura giuridica, della denominazione o della ragione sociale ed il trasferimento della sede legale che non comporti il trasferimento dell'ubicazione dell'esercizio, nonché ogni altra variazione societaria che non determini subingresso sono soggetti a comunicazione, in cui va allegata l'autocertificazione del legale rappresentante relativa alle modifiche societarie intervenute, ovvero allegando in visione copia conforme dell'atto di modifica prescritto dal codice civile, ai soli fini dell'aggiornamento dell'atto autorizzatorio.

9. Nel caso in cui una società esercente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande subisca delle modifiche nella compagine sociale che comportino il cambio del/i legale/i rappresentante/i deve darne comunicazione al Comune e produrre la dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso dei requisiti morali da parte del/i nuovo/i legale/i rappresentante/i.

Inoltre, il nuovo legale rappresentante deve allegare alla suddetta comunicazione la dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti professionali. Nel caso in cui lo stesso legale rappresentante sia privo dei requisiti professionali deve indicare il preposto all'attività.

Art. 11 - Gestione di reparto

1. Il titolare di un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande organizzato su più reparti, in relazione alla gamma di prodotti somministrati o alle tecniche di prestazione del servizio impiegato, può affidare la gestione di uno o più di essi ad uno o più soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 del presente regolamento.

Il titolare ne dà comunicazione al comune entro 30 giorni ed alla comunicazione deve essere allegato:

- contratto di gestione;
- dichiarazione da parte del gestore del possesso dei requisiti morali o professionali.

2. Il comune prende atto che un determinato reparto di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, è dato in gestione ad un nuovo esercente.
3. Il gestore di reparto, nel rispetto delle norme sul lavoro, fiscali, igienico-sanitarie, sicurezza, sorvegliabilità può iniziare l'attività il giorno dopo la comunicazione al comune.
4. L'autorizzazione (o DIA) rimane in capo al titolare e la comunicazione dà diritto al gestore ad esercitare l'attività.

Art. 12 - Ampliamento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande

1. L'ampliamento della superficie di attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta alla semplice comunicazione.
2. L'attività di somministrazione è esercitata nella parte ampliata decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
3. Il comune accerta il rispetto dei requisiti e presupposti di legge in materia igienico-sanitaria, destinazione d'uso dei locali, compatibilità urbanistica, sicurezza sorvegliabilità, nonché quanto previsto dalla normativa regionale e nei presenti indirizzi e provvede nel caso di autorizzazione al suo aggiornamento entro 90 giorni dalla di presentazione della comunicazione.

Art. 13 - Orario degli esercizi.

1. L'orario di apertura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è rimesso alla libera determinazione degli esercenti entro il limite giornaliero minimo e massimo stabilito annualmente dal Sindaco con apposita ordinanza, sentito il parere delle organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, che dovrà essere inoltrato al Comune entro 30 giorni dalla richiesta.
2. Nell'ordinanza di cui sopra, il Comune può, predisporre programmi di apertura al pubblico, fissare fasce orarie di apertura in ragione delle diverse esigenze dei consumatori e delle caratteristiche del territorio comunale.
3. L'orario prescelto è comunicato dal gestore al Comune, in base ai criteri e alle modalità previsti dagli indirizzi regionali e pubblicizzato mediante l'esposizione di cartelli all'interno e all'esterno dell'esercizio.
4. Gli esercizi aperti al pubblico possono osservare una o più giornate di riposo settimanale, che devono essere indicate nei cartelli di cui al comma 3.
5. Nell'ordinanza di cui al comma 1, il Sindaco potrà determinare il numero massimo di riposo settimanale ammissibile, anche diversificato per periodi dell'anno ed ambito territoriale.
6. La chiusura temporanea degli esercizi è pubblicizzata mediante l'esposizione di un cartello leggibile dall'esterno ed è comunicata al Comune.
7. Al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio anche durante il periodo estivo, gli esercenti sono tenuti a comunicare al Comune entro una data da stabilire nell'ordinanza il periodo di chiusura per ferie previsto per i mesi di luglio e agosto. Sulla base di tali comunicazioni, il Comune qualora valuti la carenza di servizio, dispone turni di apertura obbligatori.

Art. 14 - Pubblicità dei prezzi.

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande devono esporre durante l'orario di apertura appositi listini indicanti, in modo chiaro, leggibile e visibile al pubblico anche dall'esterno, il prezzo delle consumazioni con l'indicazione del servizio offerto, al banco o al tavolo. Qualora il servizio sia effettuato all'esterno dell'esercizio, il listino è esposto all'esterno dei locali e comprende anche il menù.
2. Gli esercizi che somministrano pasti devono mettere a disposizione dei clienti, anche tramite esposizione all'esterno dell'esercizio durante l'orario di apertura, il menù delle consumazioni con i relativi prezzi praticati.
3. Eventuali maggiorazioni dei prezzi esposti per le singole consumazioni, dovute a particolari servizi, sono comunicate al pubblico attraverso i listini e i menù di cui ai commi 1 e 2.
4. Gli esercenti, salvo giustificato motivo, hanno l'obbligo di somministrare tutte le consumazioni esposte nel cartello, listino o altro mezzo idoneo di cui al comma 1.
5. Per i prodotti destinati alla vendita per asporto, esposti nelle vetrine, sul banco di vendita o in altro luogo visibile al pubblico, si applicano le disposizioni vigenti in materia di pubblicità dei prezzi per la vendita al dettaglio.

Art. 15 - Decadenza e sospensione dell'autorizzazione.

1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 7 decadono quando il titolare:
 - a) non risulta più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6;
 - b) non attiva l'esercizio entro sei mesi dalla data della comunicazione di subingresso, salvo proroga concessa per ulteriori tre mesi su istanza motivata in caso di comprovata necessità;

- c) sospende l'attività per un periodo superiore ad un anno, salvo proroga concessa su istanza motivata in caso di comprovata necessità;
- d) quando il titolare o gestore non abbia ottemperato nei termini alle prescrizioni imposte con il provvedimento di sospensione di cui al comma 2, lettera a);
- e) al verificarsi di una nuova inosservanza dell'orario dopo la comminazione di tre provvedimenti di sospensione ai sensi del comma 2, lettera b), nell'arco dell'anno solare.

2. Le autorizzazioni di cui all'articolo 7 sono sospese:

- a) per un periodo non superiore a novanta giorni, nel caso di violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria, edilizia, di sicurezza, di prevenzione incendi, di inquinamento acustico, nonché di sorvegliabilità dei locali;
- b) per un massimo di tre periodi non superiori ciascuno a 10 giorni, nel caso di inosservanza dell'orario prescelto ai sensi dell'articolo 13.

Art. 16 - Circoli privati ed associazioni

1. Le associazioni ed i circoli privati, aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali, di cui all'art. 2 del D.P.R. n.235/01 con atto costitutivo o statuto conforme a quanto previsto dall'art. 111, comma 4-quinquies del T.U.I.R, che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede in cui si svolge l'attività istituzionale, non necessitano del possesso dei requisiti professionali.
2. Il presidente del circolo o dell'associazione privata e l'eventuale rappresentante designato ai sensi dell'art. 8 del T.U.L.P.S. devono essere in possesso dei requisiti morali di cui agli articoli 11, 12, 92 e 131 del medesimo testo unico.
3. Le associazioni ed i circoli debbono inoltrare apposita denuncia di inizio attività, nei termini previsti dall'art. 8 del presente regolamento, al fine di poter svolgere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande ai soci.
4. Qualora l'attività di cui al punto 1 sia affidata in gestione ad un terzo, occorre che il gestore, che eserciterà l'attività in regime d'impresa, sia in possesso dei requisiti morali e professionali.
5. Il gestore presenta al Comune una denuncia d'inizio attività, con le modalità di cui all'art.8, allegando dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del presidente del circolo che attesti l'avvenuto affidamento in gestione a terzi dell'attività di somministrazione e le generalità del gestore.
6. Le associazioni ed i circoli privati aderenti o non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali, di cui agli articoli 2 o 3 del D.P.R. 04/04/2001 n. 235, con atto costitutivo o statuto non conforme a quanto previsto dall'art. 111, comma 4-quinquies del T.U.I.R., che intendono svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede in cui si svolge l'attività istituzionale, necessitano del possesso dei requisiti morali e professionali.

Art. 17 - Attività accessorie a quella di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

1. Oltre all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, l'autorizzazione di cui all'art. 7 consente:
 - a) l'installazione e l'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti per la diffusione sonora e di immagini, purché i locali non siano allestiti in modo da configurare un'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento;
 - b) limitatamente agli esercizi dotati di sale aventi complessivamente capienza e afflusso non superiori a 100 persone, di effettuare piccoli trattenimenti musicali senza ballo a condizione che:
 - > il trattenimento si svolga in occasione della normale attività di somministrazione;
 - > non si apprestino elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento; i locali, cioè, non devono essere resi idonei all'accoglimento prolungato del pubblico che assiste o partecipa in maniera diretta e non incidentale o casuale;
 - > non vi sia pagamento di un biglietto per l'ingresso;
 - > non si applichino aumenti dei costi delle consumazioni, rispetto al listino prezzi ordinariamente applicato.
2. La semplice presenza e l'uso di un normale apparecchio televisivo non comporta alcun adempimento. L'uso di un televisore abilitato a trasmettere su reti decodificate partite di calcio o di altri spettacoli senza imporre il pagamento di un biglietto d'ingresso e senza trasformare il locale in sala da trattenimento non comporta alcun adempimento. L'uso di un televisore abilitato a trasmettere su reti decodificate partite di calcio od altri spettacoli con pagamento di un biglietto d'ingresso e senza trasformare il locale in sala da trattenimento è soggetto al regime autorizzatorio di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S. al pari dei "piccoli trattenimenti". L'uso di un televisore abilitato a trasmettere su reti decodificate partite di calcio od altri spettacoli con pagamento di un biglietto d'ingresso e con l'allestimento del locale in modo da trasformarlo in sala da trattenimento è soggetto al regime autorizzatorio di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S.
3. Per l'esercizio di piccoli trattenimenti rivolti ad oltre 100 persone l'esercente, in applicazione dell'art. 19 della L. n.241/90, deve presentare una dichiarazione d'inizio attività di piccolo trattenimento ai sensi dell'art. 69 del T.U.L.P.S. Per l'esercizio degli altri trattenimenti e spettacoli occorre la preventiva autorizzazione di cui agli articoli 68 e 80 del T.U.L.P.S.

4. Le imprese che svolgono esclusivamente attività di somministrazione di alimenti e bevande e che dispongono di sorgenti sonore significative e nel caso di svolgimento di piccoli trattenimenti, ai fini del rispetto dell'inquinamento acustico (L.26/10/1995 n.447 e D.P.C.M. 16/04/1999 n.215) occorre predisporre la "previsione di impatto acustico" redatta da un tecnico abilitato.
5. Tale documentazione deve essere prodotta al Comune prima dell'inizio dell'attività di piccolo trattenimento o, limitatamente alle attività soggette a dichiarazione d'inizio attività (DIA), deve essere tenuta dal titolare dell'attività stessa a disposizione delle Autorità di controllo.
6. Nella DIA occorre indicare la data di redazione della previsione di impatto acustico ed il nominativo del tecnico firmatario.
7. Nei casi che esulano dal concetto di "piccolo trattenimento" la documentazione riguardante la previsione di impatto acustico deve essere allegata alla domanda di autorizzazione o di dichiarazione inizio attività da presentare, rispettivamente, ai sensi degli articoli 68 o 69 del T.U.L.P.S.
8. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande presenti all' interno del centro storico, non possono effettuare concerti o trattenimenti danzanti all'esterno , ma sono limitate solamente allo svolgimento dell'attività di paino bar. Tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande che effettuano trattenimenti musicali debbono rispettare i limiti di orario e le disposizioni previste dal "regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose " .
9. L'attività di spettacolo e trattenimento deve mantenersi complementare rispetto all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ed a tal fine, debbono essere osservate le seguenti prescrizioni:
 - a) è vietata la pubblicizzazione degli avvenimenti di spettacolo e trattenimento disgiuntamente dalla pubblicazione inerente l'attività di somministrazione;
 - b) l'esercizio dell'attività di spettacolo e trattenimento, as esclusione di quanto previsto dall'8° comma, è consentito entro i limiti orari che potranno essere stabiliti nell'ambito dell'ordinanza sindacale con la quale è fissata la disciplina degli orari di apertura e di chiusura degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande e non è consentito l'utilizzo dell'esercizio di somministrazione ai soli fini di attività di spettacolo e trattenimento.
10. L'effettuazione di piccoli spettacoli e trattenimenti, qualora comportino attività rumorose ai sensi delle vigenti disposizioni (L.26/10/1995 n.447 e D.P.C.M. 16/04/1999 n.215) non può superare il limite di tre eventi settimanali; l'effettuazione di piccoli trattenimenti che non comportino alcuna attività rumorosa potrà essere effettuata senza limite di giornate nell'arco dell'intero anno solare.
11. Per quanto riguarda il rispetto delle norme sulla sicurezza, è consentita l'installazione di palchi o pedane per artisti, di altezza non superiore a cm 80 muniti di:
 - * certificato di idoneità statica;
 - * certificato di corretto montaggio rilasciato dalla ditta installatrice o da un tecnico abilitato o, alternativamente, collaudo statico rilasciato da un tecnico abilitato.
12. Per quanto attiene alla prevenzione incendi, occorre che siano approntati idonei mezzi antincendio

Art. 18 - Disposizioni generali di attività di somministrazione di alimenti e bevande

1. La somministrazione di bevande alcoliche e/o superalcoliche in relazione a comprovate esigenze di interesse pubblico, può essere vietata, con apposito atto sindacale permanentemente o temporaneamente e può essere adottato come disposizione generale per tutti gli esercizi di tutta l'area del territorio comunale ovvero come prescrizione, data ai sensi dell'art. 9 del T.U.L.P.S., per determinati esercizi, oppure può essere adottato su parte del territorio comunale, in occasione di particolari eventi o manifestazioni o anche in determinate fasce orarie per prevenire conseguenze dannose derivanti anche dall'assunzione di alcolici. E' comunque vietata la somministrazione di bevande superalcoliche (con contenuto alcolico superiore a 21°) all'interno di stadi, palestre, in occasione di manifestazione fiere, sagre e di qualsiasi tramite distributori automatici.
2. Gli esercizi di somministrazione già autorizzati, possono estendere l'attività di somministrazione in forma temporanea o permanente anche all'aperto su aree pubbliche e o private restando l'esercizio subordinato ad un titolo di possesso dell'area, al possesso dei requisiti igienico-sanitari e al parere obbligatorio della Polizia Municipale in ordine alla viabilità
3. Gli esercizi di somministrazione hanno facoltà di vendere per asporto le bevande, i dolci, le tipologie di prodotti somministrati o impiegati nel ciclo produttivo dell'attività e le produzioni enogastronomiche tipiche locali.

Art. 19 - Sanzioni

1. Chiunque eserciti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza la prescritta autorizzazione o quando questa sia revocata o sospesa o decaduta ovvero in mancanza dei requisiti di cui all'articolo 8, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 17-bis, comma 1, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18/06/1931 n.773. "sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,00 ad € 3098,00 (pagamento in misura

ridotta € 1032,00)".

2. Per ogni altra violazione alle disposizioni della presente legge, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 17-bis, comma 3, del R.D. n.773/1931. "sanzione amministrativa pecuniaria da € 154,00 a € 1032,00 (pagamento in misura ridotta € 308,00)".

3. Nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17-ter e 17-quater R.D. n. 773/1931.

4. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal Comune competente per territorio nel rispetto della L.R. 10/08/1998 n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

Art. 20 - Norma finale

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, è fatto rinvio alle leggi e regolamenti vigenti in materia.